

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30  
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda INEA S.R.L. rappresentata da Lussana Emilio

con l'assistenza di Vitali Gabriella

e

Filcams CGIL rappresentata da Guerinoni Cristina

Fisascat CISL rappresentata da \_\_\_\_\_

Uiltucs rappresentata da \_\_\_\_\_

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda Inea s.r.l., con sede legale in Azzano San Paolo, via Cremasca, n. 94, P.IVA 02350500167, che applica il CCNL Terziario Confcommercio

### Premesso che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 23 marzo 2020 mediante mail/pec amministrazione@pec.incasrl.it, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19 nazionale";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
  - un drastico calo della clientela nel periodo 10/03 – 30/06 con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel 50%
  - sospensione dell'attività per diminuzione di commesse/ordinativi;
  - numerose disdette di eventi già programmati per il periodo 10/03 – 30/06 (campagna premi, viaggio con clienti, ....)
  - a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;
  - altri effetti: insoluti clienti pari all' 80-90% delle scadenze.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per n 12 lavoratori su un organico complessivo di 21, per un periodo dal 10/03/2020 al 10/05/2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).



**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: "COVID-19 nazionale";
- d) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 10/03/2020 al 10/05/2020, per n. 12 lavoratori
- f) l'azienda anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale per conto dell'INPS;
- g) L'azienda garantirà la piena maturazione di ratei 13a e 14a ai lavoratori coinvolti;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore c/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza "COVID-19 nazionale", che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Azzano San Paolo (BG), li 31/03/2020

Firme

INEA SRL

Lussana Emilio



per FILCATS CGIL BERGAMO

